Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

83/2016
Giugno/8/2016 (*)
Napoli 15 Giugno 2016

L'INPS, con il messaggio Hermes n° 2312 del 25 maggio u.s., fornisce importanti istruzioni operative per la corretta gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Il periodo di grave difficoltà finanziaria, che ha interessato il nostro tessuto produttivo, ha comportato un notevole aumento delle domande intese ad ottenere il **pagamento dilazionato dei debiti contributivi**.

Al fine di uniformare il *modus operandi* delle varie Sedi territoriali, il nostro maggiore Istituto di Previdenza, con il messaggio *Hermes* n° 2312, pubblicato il 24 maggio 2016, ha fornito importanti istruzioni in *subiecta materia*, di particolare interesse per tutti gli operatori del settore.

In primis, l'INPS, con il documento di prassi in disamina, ricorda la vigenza del **principio di unicità della domanda**. In virtù di tale criterio, il pagamento in forma rateale deve comprendere l'**intera esposizione debitoria, del richiedente, relativa ai debiti in fase amministrativa, con riferimento a tutte le Gestioni amministrate dall'Istituto**. Laddove non vengano ricomprese tutte le Gestioni, la domanda dovrà essere rigettata con la motivazione della "*mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni*".

Ex adverso, nel caso di Gestioni in carico a diverse Sedi, con una pluralità di domande inoltrate, sarà necessario rigettare le stesse indicando (anche) le corrette modalità di riproposizione delle istanze.

Per quel che concerne la revoca del provvedimento, a seguito del mancato pagamento di almeno due rate, l'INPS precisa che tale fattispecie si configura anche nel caso in cui le stesse non siano consecutive.

Inoltre, per poter continuare a beneficiare del pagamento dilazionato, è necessario possedere la regolarità contributiva, oltre che in relazione alla rateazione stessa, anche in riferimento ai **versamenti "correnti"**. In caso di mancato pagamento del debito "corrente", è possibile ottenere una **rateazione c.d. "breve"**, che deve sempre interessare tutte le Gestioni, inoltrando apposita istanza **entro e non oltre 3 mesi dalla prima omissione** (ad esempio, nel caso di mancato pagamento del debito "corrente" del mese di febbraio 2016, con dilazione "attiva" per ulteriori periodi precedenti, la domanda di rateazione breve deve essere presentata entro il 15 giugno 2016).

Nel caso in cui la situazione di omissione sia rilevata in sede di **invito a regolarizzare a seguito di richiesta "DURC On-Line"**, ove non sia più possibile ricorrere alla rateazione breve, la condizione di regolarità potrà essere attestata solo in presenza di pagamento in unica soluzione della contribuzione corrente, ferma la regolarità del versamento delle rate della rateazione a quel momento già scadute. Qualora la regolarizzazione non avvenga nei termini previsti, **la dilazione sarà revocata ed il debito esposto nel DURC comprenderà (anche) il debito residuo delle partite comprese nella dilazione medesima**.

Il perfezionamento del piano di rateazione avviene con il **pagamento della prima rata**. **Nel caso in cui la stessa non venga versata, entro il termine concesso, il piano di ammortamento sarà annullato e verrà preclusa la possibilità di presentare nuova domanda di rateazione, per le medesime partite**.

Laddove le rate, successive alla prima, dovessero essere oggetto di versamenti inferiori al dovuto, gli importi non versati saranno riscossi, al termine della rateazione, maggiorati delle opportune **sanzioni civili**.

In ultimo l'Istituto, con il messaggio *de quo*, precisa che, **nel caso in cui la scadenza della rata del piano di ammortamento ricada di sabato, o in un giorno festivo, la regolarità del pagamento deve essere riconosciuta**

qualora il versamento venga effettuato nel primo giorno lavorativo successivo al sabato ovvero al giorno festivo.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED / FC / FT